

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI CURA DEI FIGLI

I contributi sono previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005 e s.m.i.

DESTINATARI

Possono presentare la domanda:

- tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare;
- i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria dopo 5 mesi di congedo parentale;
- i/le lavoratori/trici autonomi/e che hanno percepito per tre mesi il congedo parentale;
- i/le liberi/e professionisti/e che hanno percepito per cinque mesi l'indennità di maternità obbligatoria;
- i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno, dopo aver fruito dei congedi di maternità e di paternità previsti al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

REQUISITI RICHIEDENTE

Il richiedente deve:

1. essere, alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell'arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;
2. e non essere titolare di pensione diretta (trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005).

REQUISITI FIGLI E MINORI AFFIDATI

Devono essere conviventi con il richiedente e risultare dalla certificazione anagrafica dello stesso. In caso di affidamento si può prescindere dalla situazione anagrafica.

Per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l'adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

Per affidamento si intende sia l'affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l'affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.

DURATA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Il contributo per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o minori affidati spetta, entro i tre anni di vita dei figli o entro i 3 anni dalla data del provvedimento di adozione, per un massimo di 24 mesi elevabili a 27 nell'ipotesi in cui il padre si

avvalga del congedo parentale per almeno tre mesi (va presentata idonea documentazione che lo attesti). In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell'affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell'affidato/a.

L'importo del contributo è calcolato:

- fino a 9.000,00 euro all'anno a sostegno dei versamenti volontari all'INPS o ad altra cassa previdenziale;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti;
- fino a 4.000,00 euro all'anno a sostegno della previdenza complementare,

proporzionalmente al numero di settimane/mesi dedicati alla cura ed educazione dei figli e coperti dai versamenti previdenziale.

Il contributo a **sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria** spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.

Il contributo per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale spetta per un massimo di 48 mesi elevabili a 51 nell'ipotesi in cui il padre si avvalga del congedo parentale per almeno tre mesi (va presentata idonea documentazione che lo attesti). In caso di affidamento il contributo spetta per tutta la durata dell'affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell'affidato/a.

L'importo del contributo è calcolato:

- fino a 4.500,00 euro all'anno per la prosecuzione volontaria all'INPS;
- fino a 2.000,00 euro all'anno in caso di sostegno della previdenza complementare,

proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell'arco dell'anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell'integrazione dei contributi obbligatori determinata dall'Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.

Ai fini del **sostegno della previdenza complementare** al momento della presentazione della prima domanda di contributo l'interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 da almeno sei mesi ed aver versato regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, la relativa contribuzione a proprio carico. In alternativa l'interessato/a deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 360,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Per le domande successive alla prima l'interessato/a deve aver effettuato regolarmente i propri conferimenti nella forma pensionistica complementare, con cadenza almeno trimestrale, successivamente al periodo coperto dal precedente contributo. In mancanza di regolarità contributiva, l'interessato/a può regolarizzare la propria posizione versando nella forma pensionistica di appartenenza, per ogni anno solare non coperto da contribuzione, una somma pari ad euro 360,00. Il contributo è versato direttamente dalla Provincia alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarità contributiva. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato; in caso di decesso le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata:

- all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa;
- agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;

- ai Patronati di assistenza.

Le domande devono essere presentate:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari per coloro che si astengono dal lavoro;
- b) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali obbligatori per coloro che si astengono dal lavoro;
- c) entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l'effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale;
- d) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.

TERMINI DI PROCEDIMENTO

120 giorni dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza

MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

In un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione.